

Delibera n. 126/2018

**Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Modifiche.**

L’Autorità, nella sua riunione del 6 dicembre 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 44 commi 5 e 6, che recano disposizioni riferite al ruolo svolto dal Nucleo di valutazione nell’ambito del processo di valutazione della performance e l’articolo 45, che reca disposizioni specifiche in materia di progressioni di carriera del personale operativo;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità approvato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, relativo alla informativa preventiva e l’articolo 11, relativo alla contrattazione collettiva;
- VISTA** la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
- VISTO** l’accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali nella riunione sindacale del 19 novembre 2018, avente ad oggetto la modifica dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, che prevede il riconoscimento di un passaggio di livello stipendiale in caso di conseguimento di una valutazione media nel biennio di riferimento pari a 98, e che tale regola sia applicata, oltre che ai dirigenti e ai funzionari, anche al personale dell’area operativa;
- RITENUTO** pertanto che, in attuazione del suddetto accordo, prima di procedere alla modifica della disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, sia necessario disporre l’abrogazione del sopra citato articolo 45 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, che prevede una diversa disciplina per la progressione del personale con qualifica di operativo;
- RILEVATO** che nella riunione sindacale del 26 novembre 2018 è stata resa l’informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali sul documento contenente la proposta

di revisione del sistema di Performance Management applicabile a partire dal biennio di valutazione 2019-2020, che, tra l'altro, definisce più chiaramente il ruolo del Nucleo di valutazione in qualità di garante del funzionamento del sistema di valutazione della performance del personale e della sua corretta applicazione;

**TENUTO CONTO**

che al fine di procedere all'approvazione del suddetto documento occorre rendere coerente la ridefinizione del ruolo del Nucleo di valutazione ivi previsto con le relative disposizioni del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;

**RITENUTO**

pertanto di introdurre le opportune modifiche all'articolo 44, commi 5 e 6, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;

su proposta del Segretario Generale

**DELIBERA**

1. Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa, al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

*“5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il Nucleo di Valutazione, applicando in particolare quanto previsto al comma 2 verifica la valutazione delle prestazioni individuali dei dirigenti e dei funzionari e, per gli impiegati quelli delle unità organizzative.”;*

*“6. Il risultato finale della valutazione, rappresentato in termini di percentuali rispetto agli obiettivi assegnati, sarà approvato dal Nucleo di Valutazione, e firmato dal dipendente e dal responsabile gerarchico di due livelli superiori o, in sua mancanza del Segretario Generale”;*

b) l'articolo 45 è abrogato;

2. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;

3. è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, come integrato dalle modifiche di cui al punto 1.

Torino, 6 dicembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi